



COMUNE DI FICCARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 203 DEL 12/03/2025

UFFICIO: Settore II Economico - Finanziario/

Oggetto:	DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2024 - 01/01/2025 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS. 118/2011
-----------------	---

IL RESPONSABILE SETTORE II°

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

RICHIAMATO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare:

- *l'articolo 180, comma 3: "L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno: (omissis) d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti";*
- *l'articolo 185, comma 2: "Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle Leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: (omissis) i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti";*

DATO ATTO che la disciplina dell'utilizzo delle entrate vincolate, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti generiche è disciplinato dall'art. 195 del citato D.lgs. 267/2000 e che tale utilizzo presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta Comunale relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, entro i cui limiti può essere esercitato;

RICHIAMATO L'articolo 209, comma 3-bis, del D.lgs. 267/2000, che prevede l'obbligo per il Tesoriere di tenere contabilmente distinti gli incassi di entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse;

VISTO il punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011, in merito alla disciplina per la determinazione e la contabilizzazione del utilizzo degli incassi vincolati;

RILEVATO che l'articolo 195, comma 1, ultimo periodo, del T.U.E.L. dispone che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate debbano essere oggetto di registrazione contabile secondo Le modalità indicate nel principio contabile applicato;

DATO ATTO che il Tesoriere, in caso di crisi di insufficienza dei fondi Liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 del TUEL, provvede automaticamente al utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dal Ente. Nel caso di incassi vincolati esclusi dal obbligo di versamento nella contabilità speciale di tesoreria unica, si provvede al utilizzo prioritario di tali disponibilità. Logicamente, si provvede prioritariamente al reintegro delle entrate vincolate giacenti presso La tesoreria statale. L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina La formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL");

CONSIDERATO che il Legislatore non ha puntualmente individuato Le fattispecie per Le quali sussiste il vincolo di destinazione per La cassa, Limitandosi ad enunciare Le seguenti casistiche Generali: *vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti*;

RICHIAMATA La deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 17/2023 che, innovando Le indicazioni rispetto alla precedente deliberazione n. 31/2015, ha specificato: *"Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative"*;

DATO ATTO pertanto che il vincolo (in termini di competenza e di cassa) si attualizza nel momento in cui l'ente, nell'esercizio della propria autonomia decisionale, individua in concreto un intervento comunque riconducibile alle categorie predeterminate dalla legge: la destinazione concreta di un'entrata, attraverso l'approvazione dei documenti di programmazione, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) che giustifica l'apposizione del vincolo anche per cassa, fermo restando che il vincolo di cassa andrà ad attualizzarsi in base e nei limiti delle riscossioni effettivamente realizzatesi nel corso della gestione;

DATO ATTO pertanto che debbano ritenersi vincolate per cassa le entrate che costituiscono i vincoli del risultato di amministrazione, richiamati nel Allegato A2 "quote vincolate del risultato di amministrazione", e pertanto, a titolo di esempio:

- derivanti da trasferimenti;
- derivanti da indebitamento;
- le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada di cui agli artt. 208 e 142 CDS;
- le entrate derivanti da proventi dei parcheggi a pagamento di cui all'art. 7, comma7, del d.lgs. n. 285/1992
- le entrate derivanti da imposta di soggiorno e contributo di sbarco di cui al D.lgs. n. 23/2011;
- i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001;
- la quota del 10% dei proventi da alienazioni immobiliari espressamente destinata dall'art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015, alla estinzione anticipata dei mutui;
- i proventi conseguenti all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati al finanziamento di interventi nello stesso settore ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 560;

ACCERTATO che il vincolo di cassa non si estende alle seguenti fattispecie:

- entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione abbia formalmente attribuito una specifica destinazione ai sensi dell'art. 187, comma 3- ter Lettera d) del TUEL;
- entrate con vincolo di destinazione generica quali quelle destinate agli investimenti di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 187 TUEL;
- risorse destinate al cofinanziamento nazionale di trasferimenti europei la cui natura vincolata, determinata dell'esigenza di garantire la copertura integrale degli interventi finanziati, per espressa previsione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata, allegato a d.lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATA altresì La deliberazione della corte dei Conti Sez. Marche n. 155/2023/PRSE, che suggerisce che *“anche se il punto 10.6 dell’all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 impone, formalmente, che solo all’1.1.2015 il Responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata, questa operazione va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.”*;

RITENUTO opportuno, sebbene non sussista alcun obbligo in materia, quantificare in via ricognitori l'ammontare delle giacenze vincolate al 1° gennaio 2025, da comunicare formalmente al proprio tesoriere per L'effettuazione delle necessarie operazioni e registrazioni contabili, nel seguente modo:

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO VINCOLO
10001	SOMME VINCOLATE	608.318,78
1110001	SOMME VINCOLATE PNNR	1.577.290,78
6970001	VINCOLO 1 L.R. 6/97	256.311,75
	TOTALE	2.441.921,31

PRESO ATTO pertanto che, sulla base della ricognizione sopra descritta, esistono al 1° gennaio 2025 somme giacenti presso La tesoreria comunale aventi destinazione vincolata pari a complessivi € 2.441.921,31;

- il D.lgs. n. 267/2000 e [ss.mm.ii.](#);
- IL d. l.g. 118/2011, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
- Lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Armonizzata dell’Ente;

DETERMINA

DI QUANTIFICARE, al 1°gennaio2025, le somme giacenti presso la tesoreria comunale con natura di entrate a destinazione vincolata derivante da legge, trasferimenti o prestiti, come analiticamente esposti in premessa, per l’importo complessivo pari a € 2.441.921,31;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Tesoreria Comunale per gli opportuni adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto responsabile del servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147-bis D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

<p data-bbox="261 224 703 257">Il Responsabile Del Procedimento</p> <p data-bbox="378 297 587 331">Greco Salvatore</p>	<p data-bbox="962 224 1318 257">Il Responsabile Del Settore</p>
--	---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
<p data-bbox="201 656 1422 719">Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.</p>

PUBBLICAZIONE

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa